

## STATUTO

### TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

**Art. 1)** E' costituita ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818, e successive modificazioni ed integrazioni, una società di Mutuo Soccorso con la seguente denominazione "FARMERKASSE Società di mutuo soccorso", abbreviato anche in sigla "FARMERKASSE S.M.S.", che nel presente statuto sarà indicata anche, in breve, "Mutua" o "Società".

La Mutua acquista personalità giuridica ai sensi della predetta Legge ed in conformità alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

All'atto dell'iscrizione nel registro del terzo settore alla denominazione suindicata si intenderà aggiunto l'acronimo "ETS" in conformità alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Mutua può aderire e partecipare ad organismi che svolgono attività riconducibili ai settori previdenziali, assistenziali e culturali.

La Mutua può partecipare ad organismi consortili o ad altre forme di aggregazione consentite dalla legge ed affidare ad essi, con decisione dell'assemblea, l'esplicazione di determinati servizi.

**Art. 2)** La Mutua ha sede legale in Udine (UD), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Mutua, con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, può costituire organi e/o istituire sedi secondarie, uffici, comitati, nonché organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove essa ha sede.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i rapporti con la società si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo indicato sul Libro Soci.

La Società è tenuta ad aggiornare il suddetto Libro Soci con le indicazioni comunicate a cura del socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

**ART. 3)** La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

### TITOLO II SCOPO ED OGGETTO

**Art. 4)** La Mutua non ha scopo di lucro, ma persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi, di una o più delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni sociosanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito sia dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari sia in caso di eventi atmosferici e/o calamità naturali, purchè in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni.

La società potrà inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale, dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Salvo i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) saranno svolte dalla Mutua nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra la Mutua potrà:

- 1) stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore sia a livello locale, regionale, nazionale od internazionale;
- 2) partecipare e/o aderire a consorzi, cooperative, mutue, società ed enti, sia pubblici sia privati ed in genere a tutte le iniziative afferenti il settore mutualistico e sanitario, purchè in conformità alla Legge 3818/1886 e s.m.i. e dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- 3) promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari conviventi, nonché con altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della Legge 3818/1886 successive modifiche ed integrazioni (di seguito Enti Mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Mutua, così come del versamento dei contributi.

In ogni caso la Mutua non potrà svolgere attività diverse da quelle consentite dalla legge e non potrà svolgere attività di impresa.

La Società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio.

I servizi sociali possono essere erogati solo ai soci e, in conformità della legge, ai loro familiari.

### **TITOLO III SOCI**

**Art. 5)** Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, purchè siano maggiori di età, nonché enti mutualistici secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci si suddividono in soci ordinari e soci sostenitori.

I soci ordinari possono essere organizzati in sezioni soci.

Apposito regolamento, da approvarsi dall'Assemblea, fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni ed i rapporti con la Mutua.

La domanda di adesione può essere presentata direttamente alla sede della Mutua o tramite le sezioni soci, se istituite. Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i rapporti con la Mutua si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ed in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

È ammessa la categoria di soci sostenitori, comunque denominati, che possono essere anche persone giuridiche.

**Art. 6)** Sono soci ordinari della Mutua coloro che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Mutua devono presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

se persone fisiche:

cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale;

ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo;

se enti mutualistici (come sopra consentiti dalla legge):

ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla camera di commercio e soggetto delegato a rappresentarlo presso gli organi della Mutua;

ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.

La partecipazione alla Mutua di altre società di mutuo soccorso quali soci ordinari è subordinata a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni (a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua).

L'ammissione a socio è condizionata al versamento dei contributi di cui all'art.8) ed è deliberata dall'organo amministrativo su domanda degli interessati.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente statuto.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento.

I versamenti dei soci sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della Società né in caso di morte, recesso o esclusione dalla Società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Società.

**Art. 7)** Sono soci sostenitori della Mutua coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari e intendano sostenere l'attività della Mutua attraverso contributi di varia natura.

Non è consentita l'emissione di strumenti finanziari a favore dei soci sostenitori.

I soci sostenitori devono versare i contributi associativi e non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica. Non possono partecipare al voto né alla composizione degli organi sociali.

I soci sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, determinati dal regolamento, possono designare fra i soci ordinari uno o più

membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento elettorale di cui all'articolo 14, n.3 del presente statuto.

**Art. 8)** I soci sono obbligati:

- a) a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- b) a rispettare lo statuto e i regolamenti della Mutua;
- c) a osservare le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- d) a versare i contributi così come determinati dall'Organo amministrativo nel rispetto del regolamento;
- e) a comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza;
- f) a cooperare al raggiungimento delle finalità sociali e ad astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli interessi della società.

**Art. 9)** La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

**Art. 10)** Il socio può recedere dalla Mutua, oltre nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso ed ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e, pertanto, fino a tale data il socio resta impegnato al pagamento dei contributi dovuti.

Se il socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

**Art. 11)** Il socio può essere escluso dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del socio dello statuto e dei regolamenti;
- b) morosità del socio nel pagamento dei contributi comunque denominati;
- c) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della Mutua;
- d) quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
- e) quando non si attiene alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.

Il socio può essere escluso inoltre, quando svolge attività contrastante con gli interessi della Mutua, la danneggia moralmente e materialmente e quando, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo con la Mutua.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte del socio, della diffida ad adempiere l'obbligazione sociale.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

**Art. 12)** I soci ordinari possono esser raggruppati in sezioni soci che costituiscono unità organica del corpo sociale.

Le sezioni hanno lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra l'Organo amministrativo e la collegialità dei soci;
- c) di stimolare un attivo interessamento ad una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità

per quanto attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche. Il funzionamento delle sezioni soci, se istituite, è determinato da uno specifico regolamento da approvarsi dall'Organo amministrativo.

#### **TITOLO IV**

#### **ORGANI SOCIALI E LORO POTERI**

**Art. 13)** Gli organi della Mutua sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, se nominato;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

#### **ASSEMBLEE**

**Art. 14)** Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria spetta:

1. approvare il rendiconto economico annuale;
2. approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
3. eleggere l'Organo amministrativo;
4. determinare, nell'anno precedente la scadenza delle cariche sociali, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nominare la commissione elettorale per la formazione della lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione, come disciplinato da apposito regolamento;
5. nominare l'organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
6. approvare i regolamenti;
7. deliberare eventuali compensi dovuti agli Amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, se nominati;
8. trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoporsi al suo esame dall'Organo amministrativo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche statutarie;
2. sullo scioglimento anticipato della Mutua;
3. sulla nomina dei liquidatori ed il loro eventuale compenso.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta.

Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.

Ai soci enti mutualistici possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della Mutua.

**Art. 15)** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro cento venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centoottanta giorni, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.

L'assemblea è convocata e si tiene presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.

L'Organo amministrativo convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, inviato ai soci mediante lettera raccomandata ovvero email e/o PEC, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso è pubblicato presso le sedi della Mutua, sul sito Internet della Mutua e nell'area riservata del socio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'Organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita del

comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

**Art. 16)** Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci ordinari iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Mutua e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati fatto salvo quanto oltre stabilito nell'articolo 23 per la delibera di scioglimento della Mutua.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente vicario o da altro amministratore designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario, il soggetto designato dal Presidente. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

**Art. 17)** La società è amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 9 (nove) membri, su decisione dei soci in sede di nomina. Gli amministratori devono essere scelti tra i soci aventi diritto di voto.

Gli amministratori possono essere sempre rieletti.

Essi durano in carica tre esercizi, salvo più ridotta durata stabilita dall'assemblea, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono dispensati dal presentare cauzione e rieleggibili.

Gli amministratori possono nominare direttori, institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita. E' fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 c.c., i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, e ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, qualora non siano stati previamente nominati dall'assemblea.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al consiglio stesso.

In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica il consiglio decade interamente.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive è considerato

decaduto.

Per quanto non disposto nel presente articolo si fa riferimento all'articolo 5 della Legge 3818/1886.

**Art. 18)** L'organo amministrativo ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità alle leggi, allo statuto ed al regolamento. L'organo amministrativo assume tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea. In particolare all'organo amministrativo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo, ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e delle eventuali integrazioni;
- c) documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 4) nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- d) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- f) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- g) assumere e licenziare il personale;
- h) proporre all'assemblea i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato;
- i) deliberare l'apertura di uffici sul territorio.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla Mutua, potranno istituire appositi comitati tecnici e/o scientifici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

**Art. 19)** Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si raduna presso la sede sociale od altro luogo, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea, che dovrà essere indicato nell'avviso di convocazione, ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei consiglieri ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta dell'organo di controllo, se istituito. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e in caso di urgenza almeno un giorno prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Se i membri sono due occorre la presenza di entrambi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

E' consentita la partecipazione anche in audio videoconferenza o solo audio conferenza a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;
- c) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

**Art. 20)** La firma sociale e la rappresentanza legale della Mutua di fronte ai terzi e in giudizio, anche in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato:

1) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo, se nominato;  
2) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

**Art. 21)** Ove si verificassero i presupposti di legge, la Mutua procede alla nomina dell'Organo di controllo.

L'organo di controllo è formato da tre sindaci effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti, eletti dall'assemblea; debbono tutti rivestire la qualifica di revisore dei conti.

L'assemblea stessa stabilisce per i sindaci la retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

In alternativa al collegio, può essere nominato un sindaco unico, cui si applicheranno le norme dettate per il collegio, laddove applicabili.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica. E' rinnovabile. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Mutua e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409bis e seguenti del cod.civ. e della legislazione speciale in materia.

Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 4), sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

**Art. 22)** Tutte le eventuali controversie tra i soci e controversie tra i soci e la Mutua, saranno oggetto

di un tentativo di conciliazione dinnanzi ad un Organismo di Conciliazione concordato tra le parti, in alternativa a quello costituito presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

Nel caso in cui il procedimento di conciliazione si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sarà definitivamente risolta da un Arbitro Unico nominato dalla medesima Camera di Commercio Industria e Artigianato di cui sopra, su istanza di una delle parti.

L'arbitrato avrà natura rituale. La sede del procedimento arbitrale sarà presso tale Camera di Commercio Industria e Artigianato e l'Arbitro Unico deciderà secondo diritto.

L'Arbitro comunica la sua decisione sinteticamente motivata alle parti.

Le parti si impegnano a considerare il lodo arbitrale quale espressione della loro volontà contrattuale.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti

monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui l'Arbitro risultasse privo di giurisdizione, esclusivamente competente sarà il Tribunale del luogo in cui la Mutua ha la propria sede legale.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

## TITOLO V

### ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

**Art. 23)** Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai contributi a fondo perduto dei soci;
- b) dal fondo di riserva, da avanzi di gestione e da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- c) dai beni mobili ed immobili che risultano dal bilancio approvato dai soci;
- d) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni dell'Organo amministrativo, in somme disponibili in cassa per far fronte alle spese di gestione ed alle erogazioni delle prestazioni ed in somme immobilizzate come segue:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario, in titoli di società commerciali;
- c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale nemmeno all'atto dello scioglimento della Mutua.

In caso di scioglimento della Mutua, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

Ai sensi della Legge 3818/1886 è vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, durante la vita della Società e anche in caso di scioglimento; è pertanto vietato distribuire utili, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve tra i soci durante la vita della Società e anche in caso di scioglimento.

**Art. 24)** I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato

saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. La Società può anche svolgere attività di raccolta fondi ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. al fine di finanziare le proprie attività in conformità all'oggetto sociale.

**Art. 25)** L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo corredato dalla relazione dell'Organo amministrativo sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'Organo di controllo, se nominato, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci, in prima convocazione, entro centoventi giorni dalla scadenza dell'anno a cui si riferisce. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può provvedere all'approvazione del rendiconto entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva.

E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, neppure sotto forma di ristorno, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Mutua, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **CLAUSOLA FINALE**

**Art. 26)** Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle società di mutuo soccorso, nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017 e s.m.i. in quanto compatibili e in mancanza e per gli aspetti non disciplinati le norme del codice civile e, in quanto compatibili, con le disposizioni dedicate alle società cooperative.

Al fine dell'applicazione residuale delle disposizioni sulle società cooperative, a norma dell'art.2519 cod. civ., si farà riferimento alle norme applicabili alle società a responsabilità limitata ovvero alle società per azioni in considerazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2519 secondo comma cod. civ..